

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(DPR 24/06/1998 n. 249 così come modificato dal DPR 21/11/2007 n 235)
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/11/2011

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

ART.1

Il Consiglio d'Istituto ha le funzioni e le competenze stabilite dagli articoli 8-9-10 del T.U. 16/04/1994, n. 297 e dal D.I. n. 44 del 1/02/2001.

ART.2

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri eletti è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART.3

Nella prima seduta, Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART.4

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di quattro componenti del Consiglio stesso, entro dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale almeno cinque giorni prima della riunione e mediante affissione all'albo dell'Istituto di copia della convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti di trattare nella seduta dell'organo collegiale.

In caso di particolare urgenza, il Presidente convoca il Consiglio col solo preavviso di 24 ore.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso un apposito registro a pagine numerate.

ART.5

Le riunioni del Consiglio d'Istituto si svolgono nelle ore pomeridiane dei giorni non festivi.

Le sedute sono pubbliche.

Quando si discute di questioni concernenti persone singole e nei casi in cui il Consiglio ne ravvisi la necessità, la seduta è segreta.

ART.6

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 2 componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART.7

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974 n.416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio- del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART.8

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. Affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatte dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

ART. 9

Il vice presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

ART.10

Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale.

ART.11

Il Consiglio - al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art.8 e 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 , n. 397 - può decidere di nominare commissioni di lavoro e di studio.

Le commissioni di lavoro e di studio non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere i propri compiti, possono sentire esperti.

ART. 12

La Giunta Esecutiva, composta e presieduta ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico 16 aprile 1994, n.297 e ai sensi dell'art. 3 del D.l 28/05/1975 , ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio d'Istituto.

ART.13

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta sono valide se presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

ART. 14

Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario della Giunta , redige il processo verbale dei lavori della Giunta, e sottoscrive, unitamente al Presidente, gli atti della Giunta stessa oltre al processo verbale.

ART. 15

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

ART. 16

Viene istituito un Organo di Garanzia composto da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da due studenti eletti dal Comitato Studentesco, da due rappresentanti eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico secondo le modalità definite da ogni singola componente. Sono altresì designati eventuali sostituti che parteciperanno alle riunioni dell'Organo di Garanzia nei casi di incompatibilità del membro effettivo.

ART. 17

L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto.

L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la partecipazione di almeno quattro dei suoi componenti. Tutte le delibere sono adottate a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente.

Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono :

- Controllo sull'Applicazione del regolamento;
- mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- Assistenza agli organi deputati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- Risoluzione delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari;
- Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso;

TITOLO II - DIRIGENTE SCOLASTICO E COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ART. 18

Il Dirigente Scolastico svolge le funzioni previste dall'art. 25 del D. L. 30 marzo 2001, n.165.

ART.19

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico possono essere delegate competenze e mansioni, fissate dal Dirigente Scolastico nel decreto di nomina.

Essi cooperano attivamente con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle attività dell'Istituto.

ART. 20

Il collaboratore vicario svolge compiti di programmazione, coordinamento e realizzazione di iniziative nei seguenti settori:

- Sostituisce e rappresenta il Dirigente Scolastico, svolgendo tutte le funzioni in caso di assenza del Dirigente Scolastico;
- E' responsabile della sostituzione dei docenti a meno che quest'incarico non sia stato dal Dirigente Scolastico affidato ad altro collaboratore;
- Vigila sull'orario di servizio;
- Calendarizza e coordina tutte le attività d'Istituto;
- Calendarizza gli scrutini e ne cura gli andamenti relativi;
- Dopo aver verificato la legittimità e regolarità delle richieste, concede permessi di entrata ed uscita agli alunni compilando il foglio per l'entrata o per l'uscita fuori orario;
- Aggiornamento docenti;
- Elezioni scolastiche (a meno che questi non vengano dal Dirigente Scolastico affidati ad altro collaboratore);

In caso di assenza del collaboratore vicario, il secondo collaboratore lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il secondo collaboratore:

- Cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti, rappresentando al Dirigente Scolastico situazioni e problemi;
- Diffonde, curandone gli aspetti operativi tutte le iniziative di carattere culturale e didattico di particolare significativa rilevanza esterna all'Istituto, quali viaggi di istruzione, visite guidate, concorsi, etc.

TITOLO III - DOCENTI

ART.21

E' dovere di ogni docente essere aggiornato culturalmente e professionalmente e impegnarsi a promuovere il corretto funzionamento didattico educativo e disciplinare dell'Istituto, a rispettare gli impegni assunti nelle riunioni preliminari per discipline e nei consigli di classe.

ART. 22

I docenti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in Istituto almeno 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni fissato per le ore 08,15 e dovranno giustificare le assenze dei giorni precedenti con regolare annotazione sul registro di classe .

I docenti impegnati in ore successive saranno presenti in Istituto almeno 5 minuti prima del cambio dell'ora.

I docenti impegnati nella prima ora di lezione saranno in classe alle ore 08,10 per vigilare gli alunni dopo il loro ingresso in aula.

ART. 24

Al fine di assicurare la continua vigilanza sugli alunni il docente non lascerà mai incustodita la classe.

In caso di necessità lascerà la classe per il tempo strettamente necessario e solo dopo averla affidata ad un ausiliario.

Al momento dell'uscita degli alunni dall'Istituto, il docente è tenuto a curare il regolare deflusso degli allievi evitando pericoli di intasamenti, accompagnandoli fino al portone d'ingresso.

In occasione di eventi calamitosi (incendi, terremoti) i docenti, al segnale di allarme stabilito nel suono convenzionale di tre squilli prolungati di campanello, con voce serena e persuasiva, faranno uscire gli alunni dall'aula in modo ordinato evitando che possano urtarsi, e li accompagneranno fino al punto di raccolta esterno individuato nel parcheggio situato di fronte all'Istituto scolastico.

ART. 25

Il cambio dell'ora dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine.

In particolare i docenti liberi da impegni successivi attenderanno in aula il collega subentrante, così come quelli che non hanno avuto, in precedenza, altri impegni si troveranno già pronti in aula all'uscita del collega .

I docenti impegnati prima di effettuare il cambio affideranno la classe all'ausiliario presente sul piano.

In ogni caso la classe non sarà mai lasciata incustodita.

ART. 26

Nel caso in cui un docente abbia bisogno di un permesso di uscita anticipato informerà personalmente e per iscritto il Dirigente Scolastico o chi lo rappresenta in quel momento in Istituto. Il Dirigente Scolastico dopo aver valutato la richiesta del docente e la possibilità di provvedere alla sua sostituzione con personale a disposizione in quell'ora valuterà se concedere o meno il permesso.

Il docente è tenuto a recuperare le ore in relazione alle esigenze di servizio.

ART. 27

Nei giorni in cui si dovessero verificare assenze collettive degli alunni i docenti dovranno in ogni caso osservare il normale orario di servizio firmando sul giornale di classe all'inizio di ogni ora di lezione.

ART. 28

In occasione delle assemblee di classe e di Istituto i docenti osserveranno il normale orario di lezione firmando sul giornale di classe all'inizio di ogni ora di lezione.

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle assemblee di classe i docenti impegnati in quelle ore sono delegati dal Dirigente Scolastico ad assistere alla regolare discussione dell'ordine del giorno e ad intervenire nei modi che la situazione richiede nei casi di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.

Prima di dare inizio all'assemblea ritireranno l'autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.

ART.29

Il docente, qualora reputi che l'alunno debba essere allontanato dalla classe o dall'Istituto, per il suo comportamento non conforme ai doveri scolastici così come stabiliti dall'art. 3 dello Statuto degli studenti e dai successivi articoli del presente regolamento, lo farà accompagnare dall'ausiliario del piano in presidenza, dopo aver annotato sul diario di classe i motivi per cui chiede l'adozione del provvedimento disciplinare.

Lo stesso segnalerà al Dirigente Scolastico ritardi reiterati, anomalie di comportamenti, assenze prolungate sospette, situazioni negative da rimuovere.

ART. 30

Non è consentito ai docenti che non hanno lezione trattenersi con altri docenti nelle aule in cui si effettuano regolarmente lezioni, né è consentito l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione.

ART. 31

I docenti eviteranno di fare uscire gli alunni prima delle ore 9.15.

Solo dopo la suddetta ora consentiranno ad una/o alunna/o per volta di uscire dall'aula per recarsi alle toilette.

In ogni caso non consentiranno a nessun alunno l'uscita dalla classe negli ultimi 5 minuti che precedono la fine dell'ora di lezione.

Non ammetteranno in aula alunni di altre classi, anche se rappresentanti di classe o di istituto, che vogliono diffondere manifesti, avvisi e notizie di qualsiasi genere, a meno che non siano forniti di autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

ART.32

Non è consentito ai docenti di apportare alcuna modifica all'ordine stabilito delle ore di lezione, neppure temporaneamente, senza averne, preventivamente, informato la presidenza ed averne ottenuto l'assenso.

ART.33

I docenti useranno la massima diligenza nel trascrivere sul diario di classe l'argomento della lezione, così come annoteranno sul registro personale, giorno per giorno, l'argomento trattato, i risultati delle verifiche senza ricorrere a segni crittografici. I docenti delle discipline che prevedono prove scritte effettueranno la revisione degli elaborati con la massima sollecitudine e li sottoporranno agli alunni in visione entro 10 giorni dalla data in cui sono stati effettuati.

ART.34

In caso di assenze improvvise e saltuarie dei docenti si provvederà alla loro sostituzione, utilizzando nell'ordine:

- a) i docenti i cui alunni risultano quel giorno o in quell'ora non presenti in Istituto perché assenti ingiustificati o impegnati in altre attività di Istituto: essi dovranno essere considerati a disposizione per supplenze per l'intero orario scolastico;
- b) i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali.

Nell'ambito di questa categoria di docenti si rispetteranno le seguenti priorità:

- 1) nel caso in cui vi siano a disposizione più docenti, la supplenza sarà attribuita al docente facente parte del consiglio di classe del collega assente o avente il maggior numero di ore a disposizione;
- 2) altri docenti a disposizione con precedenza a chi ha un maggior numero di ore a disposizione;
- 3) docenti che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo.

Per questi docenti si provvederà alla liquidazione del compenso relativo alle suddette ore, solo se siano state autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

ART.35

Ogni docente riceverà in un'ora stabilita della settimana e in incontri periodici i genitori degli alunni.

ART.36

I docenti sono tenuti a prendere quotidianamente visione degli avvisi, dei verbali e delle comunicazioni che vengono affissi all'albo dell'Istituto e sull'apposito registro degli avvisi.

In ogni caso l'affissione all'albo di un comunicato vale come notifica.

TITOLO IV - PERSONALE ATA

ART. 37

Il personale A.T.A. ha compiti fondamentali nell'organizzazione ed amministrazione della comunità scolastica.

ART. 38

Il personale collaboratore scolastico ed il personale amministrativo e tecnico rispondono del loro servizio direttamente al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali & Amministrativi, che fissa mansioni e competenze.

Ogniqualvolta si allontana dal posto di servizio è obbligato a darne notizia al Direttore S.G.A.

ART. 39

Il personale collaboratore scolastico deve essere presente nel reparto assegnatogli dove collabora con gli insegnanti nel servizio di vigilanza e nell'utilizzazione delle aule speciali.

Deve provvedere quotidianamente alla pulizia dei locali e dell'edificio.

Controlla le entrate della scuola ed interviene quando nota la presenza di estranei nell'Istituto.

Il personale ata è tenuto, altresì, a rispettare le regole di sicurezza ed organizzative dell'Istituto.

ART. 40

Il personale collaboratore scolastico deve avvisare i collaboratori del Dirigente Scolastico quando le classi sono senza insegnanti, quando gli alunni provocano danni alle suppellettili o ai beni della scuola e in caso di incidenti o di malori che possono capitare agli alunni.

ART. 41

Turni adeguati saranno predisposti in coincidenza di impegni pomeridiani.

TITOLO V - ALUNNI

Capo I – Disposizioni sugli orari e sulla frequenza

Art.42

La scuola riconosce come fondamento di un'armoniosa vita comune il rispetto degli orari e pertanto tutti gli alunni hanno il dovere di osservare gli orari scolastici.

Le prime tre ore di lezione sono composte di 60 min di cui l'ultima è decurtata di 10 min. dedicati alla ricreazione. Le restanti quattro ore sono composte di 50 min.

Art. 43

Gli alunni entreranno in istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato per le ore 8.15 e si recheranno con sollecitudine nelle proprie classi.

Considerato che molti alunni sono pendolari e che soprattutto nei mesi invernali non possono sostare fuori dell'istituto, si consente l'entrata anticipata, ma la scuola è esonerata dalla loro sorveglianza fino alle ore 8.10.

Agli alunni pendolari che ne facciano richiesta, la presidenza rilascia un permesso di entrata posticipata fino alle ore 8.25. Sono considerati pendolari gli studenti che abitano a più di cinque chilometri dall'istituto.

Per permettere l'utilizzo dei mezzi pubblici, la scuola consente agli alunni che ne facciano richiesta di terminare le lezioni dieci minuti prima dell'orario di uscita.

Art.44

La frequenza degli alunni dovrà essere costante. Eventuali assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto, rilasciato dall'Istituto, il primo giorno di rientro alla prima ora.

Le assenze non giustificate entro tre giorni dalla ripresa delle lezioni saranno da considerarsi ingiustificate e produrranno conseguenze negative sul voto di condotta.

Le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate o/e con certificato medico in caso di malattia o personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci negli altri casi.

Art.45

Nel caso di eventuali ritardi gli alunni saranno ammessi in classe fino alle ore 8.20 e il docente della prima ora barrerà il nome dell'alunno segnato come assente apponendo il simbolo "R", inteso ritardo lieve e l'orario di arrivo. Nel caso lo studente arrivi dopo le ore 8.20 e prima delle ore 8.35 il docente apporrà sul nome dell'alunno segnato come assente il simbolo "(R)", inteso ritardo grave, e l'orario di arrivo. Dalle ore 8.35 gli alunni saranno ammessi in classe solo con regolare permesso erogato dalla Presidenza su richiesta di un genitore. Il docente annoterà nell'apposito spazio l'orario d'ingresso dell'alunno. Compito del professore tutor è di trasferire sul registro delle assenze i rispettivi simboli: "R" per ritardi dalle ore 8.15 alle ore 8.20, "(R)" per ritardi dalle ore 8.20 alle ore 8.35 e "P" per le entrate posticipate.

Art. 46

Durante il primo trimestre ed il secondo pentamestre il docente tutor è tenuto a comunicare alla segreteria il nome dello studente che abbia nel primo periodo accumulato 5 ritardi gravi (8.20-8.35) o 8 ritardi lievi (8.15-8.20), nel secondo periodo 8 ritardi gravi (8.20-8.35) o 10 ritardi lievi (8.15-8.20). La segreteria informerà i genitori dei reiterati ritardi.

Il consiglio di classe in assemblea ordinaria potrà prendere provvedimenti disciplinari di cui art. 77 contro lo studente che abbia accumulato un numero superiore a 5 ritardi gravi e 8 ritardi lievi nel primo trimestre e 8 ritardi gravi e 10 ritardi lievi nel secondo pentamestre.

Art.47

La richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata dai genitori al professore delegato e sarà resa effettiva dalla registrazione scritta dal Dirigente Scolastico o di un collaboratore sul giornale di classe. Nel caso di uscita anticipata per motivi di salute per visita specialistica, l'alunno il giorno successivo esibirà relativa certificazione.

E' fatto divieto assoluto di avvertire autonomamente i genitori in casi di malore. L'alunno, che avverte un malore, avviserà il docente presente il quale autorizzerà lo studente, o incaricherà un'altra persona, a recarsi in segreteria per avvisare la famiglia.

Art. 48

È consentita l'uscita dalle aule dalle ore 9,15 in numero di un allievo e di un'allieva per volta per classe salvo casi di effettiva necessità. Nel rispetto del singolo e della comunità si eviteranno gli assembramenti presso i servizi igienici.

Art.49

Tra le ore 11.05 e le ore 11.15 le lezioni si interromperanno per permettere agli studenti di consumare la propria colazione. Il docente della terza ora sarà tenuto a sorvegliare la classe fino al suono della campanella delle ore 11.15 permettendo agli alunni di uscire dalla classe per poter utilizzare i servizi igienici.

Art.50

Gli alunni potranno accedere alla biblioteca scolastica tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 11,30 per consultazione o prestito dei testi in dotazione. Il professore deputato compilerà un'apposita bolla. Il testo prestato dovrà essere restituito non oltre il tempo massimo di un mese dalla data di consegna ed è fatto divieto di sottolineature o di danneggiamenti in genere.

Art.51

Al momento dell'uscita gli alunni defluiranno in modo da non creare intasamenti e saranno accompagnati dal docente dell'ultima ora fino al portone d'ingresso. Per scongiurare il sovraffollamento delle scale le classi del piano secondo termineranno le lezioni e lasceranno l'Istituto alle ore 13.40 , quelle del piano primo alle ore 13.45, quelle del piano rialzato alle ore 13.50. Per quanto riguarda le classi del piano rialzato i professori sono tenuti a terminare la lezione alle ore 13.45 permettendo agli alunni di riporre i materiali utilizzati così velocizzando le operazioni di uscita.

Capo II – Doveri

Art.52

Nell'intento di favorire un armonioso clima di convivenza tutti gli studenti osserveranno i doveri espressi dall'articolo 3 del DPR 249 del 1998. In particolare:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249 del 1998.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti avranno cura di mantenere in ordine la propria aula rispettandone la struttura e le suppellettili ed eserciteranno tale comportamento anche nei confronti delle aule adibite a laboratori, palestre, biblioteche, aule video e per ogni altro locale e per tutti i materiali didattici e per tutte le apparecchiature presenti nelle aule e negli stessi laboratori dell'Istituto.

8. Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono alle esigenze della vita scolastica.
9. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di interessarsi al perseguimento del proprio successo negli studi.

Art. 53

Ogni alunno risponderà dei danni provocati alle suppellettili, al materiale didattico e all'edificio ed è tenuto al risarcimento.

In caso di danni provocati da ignoti il Dirigente Scolastico, qualora risultassero evidenti le responsabilità obiettive degli alunni, e nell'impossibilità di stabilire la figura del responsabile, potrà imporre che il risarcimento sia sostenuto dalla classe o dalle classi del medesimo corridoio in cui sia stato provocato il danno.

Art. 54

- Non è consentito l'uso di apparecchi cellulari nei locali dell'istituto da parte degli allievi. Si userà il telefono solo in caso di urgenza o di effettiva necessità, previa autorizzazione del docente presente.
- Gli studenti hanno il dovere di badare ai propri oggetti personali e di non lasciarli incustoditi. L'Istituto, in ogni caso, non risponde dell'eventuale loro smarrimento o furto dovuto all'incuria degli studenti. Per tal ragione gli studenti si assicureranno di chiudere la propria aula ogni qual volta se ne allontanino lasciando all'interno i propri effetti personali.

Capo III – Diritti

Art. 55

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Art. 56

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Art. 57

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti devono comunicare tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte, gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni successivi alla prova e comunque non oltre i cinque giorni che precedono la successiva prova.

Art. 58

Lo studente ha il diritto di compiere un percorso formativo continuo ed armonioso. Pertanto la scuola deve assicurare, eccetto casi di estrema necessità, la continuità didattica. Allo studente sarà garantita la continuità dell'insegnamento e in particolare le classi terze liceali hanno il diritto di completare l'ultimo anno di studi con i medesimi docenti degli anni precedenti.

Art.59

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Art. 60

Lo studente ha diritto ad essere informato in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art.61

Gli studenti hanno il diritto di opinione e di manifestazione delle proprie idee. Hanno il diritto di diffondere e manifestare la propria opinione in qualsiasi modo e nei limiti imposti dalla legge.

Art. 62

Gli studenti hanno diritto ad associarsi nelle modalità stabilite da questo regolamento.

Art. 63

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica.

Art. 64

Gli studenti hanno diritto alla libertà di scelta di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Art.65

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art.66

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative nell'ambito di scambi culturali di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

Art. 67

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare strumentazioni tecnologiche, secondo le disponibilità economiche dell'istituto, e a sperimentare il loro apprendimento teorico con l'utilizzo degli appositi laboratori. In particolare i docenti di fisica, matematica, scienze, lingue avranno cura di arricchire il percorso formativo dei propri alunni con esperienze dirette in laboratorio.

Art. 68

Per quanto agli art 60 e 61 del presente statuto gli alunni hanno il diritto di possedere e di gestire autonomamente una propria bacheca nella quale potranno essere affisse tutte le notizie riguardanti le attività scolastiche, le associazioni scolastiche, le delibere degli organi studenteschi e le notizie relative a progetti ed attività extrascolastiche. La custodia di questa bacheca è affidata dal Presidente del Comitato studentesco ad uno studente dell'Istituto.

Art.69

La scuola riconosce, finanzia e favorisce la pubblicazione del giornalino studentesco curato dagli alunni. La composizione del comitato di redazione del giornale è disciplinata dal regolamento interno. Responsabile del giornale è il Capo Redattore. La scuola garantisce la stampa e la diffusione delle copie del giornale. Il giornale agisce indipendentemente da qualunque organo scolastico e non è soggetto alla volontà di alcuno.

Art. 70

Lo studente ha diritto ad impugnare qualsiasi provvedimento disciplinare adottato contro di lui e a rivolgersi all'Organo di Garanzia secondo le modalità stabilite da questo statuto.

Art.71

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Capo IV – Sanzioni disciplinari

Art. 72

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 73

La responsabilità disciplinare è personale nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 74

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto

Art. 75

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 76

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionalmente alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 77

Agli alunni che manchino dei propri doveri, specificati dall'art. 3 del DPR 249 del novembre 1998 e dal Capo II Titolo V di questo regolamento, secondo la gravità della mancanza, tenendo in considerazione i criteri espressi dagli articoli 72,73,74,75,76 di questo statuto, e sempreché la stessa non comporti l'obbligo per il dirigente scolastico di provvedere alla sua denuncia all'autorità giudiziaria, verranno irrogate le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione verbale privata o in classe;
- b) Annotazione dell'ammonizione sul registro di classe;

- c) Allontanamento temporaneo dalla classe;
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
- f) Risarcimento del danno
- g) Attività in favore della comunità scolastica in orario extrascolastico.

Art. 78

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per comportamento scorretto si infliggono le sanzioni di cui ai punti a) e b) dell'art.77.

Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni, per mancanza di rispetto verso gli altri, per ricorso a vie di fatto con i colleghi di studio negli ambienti della scuola, per comportamenti minacciosi, ingiuriosi o diffamatori nei confronti del personale scolastico o degli alunni, per offesa al decoro proprio e altrui, alla religione e alle istituzioni, oltraggio all'Istituto o al personale stesso, per il mancato rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni organizzative, per la scarsa assiduità e regolarità negli impegni di studio, per il non corretto uso delle strutture e dei macchinari, per danni al patrimonio della scuola e l'incuria verso l'ambiente scolastico si infliggono le sanzioni di cui ai punti c), d), e) oltre a quelle previste ai punti f) e g) dell'art. 77 ove ne ricorrano le circostanze.

In caso di recidiva anche in caso di mancanze previste dalle lettere a) e b) o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, e non integrino comunque gli estremi di un reato, potrà essere inflitta la sanzione di cui al punto d) dell'art. 77.

Art. 79

Le sanzioni di cui al punto d) e seguenti dell'art. 77 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 80

Le sanzioni indicate nell'art. 77 del presente statuto sono inflitte dai seguenti organi:

- Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) dal docente dell'ora in cui il fatto è commesso o da Dirigente Scolastico
- La sanzione di cui al punto d), su proposta del docente tutor, dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione e di surroga qualora lo studente sanzionato o il genitore di questi faccia parte dell'organo. Il Consiglio viene tenuto entro ventiquattro ore dall'accertamento del fatto su convocazione del Dirigente scolastico.
- Le sanzioni di cui ai punti e), f) e g) dal Consiglio d'Istituto su proposta del docente tutor dell'alunno o del Dirigente Scolastico

L'organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 81

Di tutte le sanzioni verrà data comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.

Art.82

Della sospensione superiore a cinque giorni verrà fatta menzione nella pagella scolastica e sul registro generale.

Art.83

L'applicazione delle sanzioni sopraindicate non deve determinare il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Art. 84

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di

allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 85

Le sanzioni per mancanze disciplinari di cui al punto a) e b) dell'art. 77 commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 11 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 salvo eventuali modifiche e integrazioni.

Capo V – Impugnazioni

Art. 86

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia disciplinato dagli art. 16 e 17 di questo statuto.

Art. 87

L'organo di Garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'impugnazione. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Capo VI – Assemblee

Art. 88

Per l'art.56 gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Le assemblee studentesche sono considerate parte integrante della formazione educativa.

Art. 89

Gli alunni hanno facoltà di richiedere l'assemblea di classe o di Istituto previa domanda inoltrata almeno cinque giorni prima della data richiesta. Il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta, potrà fissare una data diversa in base alle esigenze didattiche e organizzative di Istituto. La domanda di assemblea sarà presa in considerazione solo se in essa sarà indicato dettagliatamente l'ordine del giorno.

Art. 90

L'assemblea studentesca d'Istituto si propone l'approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 91

L'assemblea studentesca d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco.

Art. 92

L'assemblea studentesca d'Istituto può avere luogo una volta al mese e avere la durata dell'intero orario di lezione.

Art.93

Al termine della discussione degli argomenti all'ordine del giorno gli studenti usciranno dall'Istituto o in alternativa parteciperanno ad attività complementari ad esempio cineforum ed attività sportive precedentemente organizzate.

Art. 94

È consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Art. 95

L'assemblea elegge ad ogni sua adunanza o per un periodo prolungato un Presidente. Sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato in ogni occasione

Art. 96

L'assemblea studentesca di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe.

Art.97

L'assemblea studentesca di classe può avere luogo una volta al mese e avere la durata di due ore durante l'orario di lezione.

Art. 98

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con l'ora d'insegnamento della stessa materia.

Art.99

Durante l'assemblea viene redatto verbale sottoscritto da un Presidente e un Segretario eletti di volta in volta dall'assemblea.

Art.100

La convocazione dell'assemblea sarà affissa a cura della Presidenza all'albo della scuola per l'assemblea studentesca d'istituto e riportata sul registro di classe per l'assemblea di classe.

Art. 101

Una delle due ore destinate alle assemblee di classe potrà essere utilizzata per l'incontro tra tutti i rappresentanti di classe, ad es. al fine di stabilire l'ordine del giorno della futura assemblea di istituto. La suddetta riunione potrà avvenire, altresì, in orario extrascolastico, nei modi e nei tempi che saranno concordati con il Dirigente Scolastico.

Art. 102

Le ore destinate ad assemblee di classe e di Istituto potranno essere utilizzate, su richiesta degli alunni, ed in alternativa alle assemblee stesse, per lo svolgimento di attività di ricerca, per attività di cineforum, per la discussione di tematiche di attualità.
Per lo svolgimento delle suddette attività gli alunni potranno concordare piani di attività con i docenti dell'Istituto.

Art. 103

I docenti sono tenuti a partecipare, su invito degli allievi, alla discussione assembleare sia di classe che di istituto.

Capo VII – Comitato Studentesco ed associazioni studentesche

Art. 104

Presso l'Istituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è costituito da un rappresentante eletto ogni anno da ciascuna classe dell'istituto. La carica di membro del comitato studentesco è incompatibile con qualunque altro incarico rivestito nell'Istituto.

Art.105

Il Comitato Studentesco dura in carica un anno scolastico. Al termine del mandato il Presidente uscente si preoccuperà delle operazioni di voto per l'elezione dei nuovi membri.

Art. 106

Il Comitato Studentesco si dota di un proprio regolamento, che non può contrastare le direttive fornite da questo regolamento, inviato in visione al Consiglio d'Istituto ad ogni modifica apportata.

Art. 107

Al suo interno il Comitato Studentesco riconosce un proprio Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Presidente mantiene i rapporti con l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio d'Istituto ed i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d'istituto.

Art. 108

Il Comitato Studentesco svolge le seguenti funzioni:

1. Richiede a maggioranza l'assemblea d'Istituto
2. Formula l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
3. Assicura, coadiuvato da servizio d'ordine studentesco, l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
4. Esprime pareri e formula proposte in ordine al POF ed al Regolamento d'Istituto;
5. Assiste e controlla l'azione dei rappresentanti studenteschi d'Istituto;
6. Delibera in merito alle problematiche della scuola, sulla linea delle quali si deve esprimere l'azione dei rappresentanti studenteschi d'istituto.

A tali funzioni si aggiungono tutte le altre stabilite nel regolamento interno del Comitato Studentesco non contrastanti le norme di questo regolamento.

Art. 109

Il Comitato studentesco ha il diritto di riunirsi in assemblea una volta al mese in orario scolastico e quando ne faccia richiesta in orario extrascolastico. La domanda sarà presentata dal Presidente del Comitato almeno cinque giorni prima della data proposta al Dirigente scolastico. Quest'ultimo, esaminata la richiesta, potrà fissare una data diversa in base alle esigenze didattiche e organizzative di Istituto. La domanda di assemblea sarà presa in considerazione solo se in essa sarà indicato dettagliatamente l'ordine del giorno.

Art. 110

Gli alunni hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito gratuito agli atti dello statuto dell'associazione e del documento di costituzione.

Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi e le attrezzature della scuola, come singoli ed associazioni, secondo le modalità concordate con l'Ufficio di Presidenza.

Art. 111

Per l'art. 59 del presente regolamento, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti sono consultati su iniziativa del Comitato Studentesco o del Consiglio d'Istituto. Tali consultazioni avvengono in forma scritta, anche mediante questionari o altre forme di consultazioni secondo modalità organizzative stabilite dal Consiglio d'Istituto e comunque affidando la

gestione di tali consultazioni al Comitato studentesco. I risultati di tali consultazioni sono resi pubblici e sono oggetto di una relazione che il Comitato Studentesco sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

Capo VIII – Disposizioni in merito all'attribuzione del credito scolastico e formativo

Art. 112

Il Consiglio di Classe attribuirà ad ogni alunno del triennio il relativo credito scolastico nella misura massima a lui spettante (misura prevista dalle tabelle ministeriali). Per l'attribuzione del credito scolastico bisognerà tener conto anche del voto di condotta che esprime il comportamento dell'alunno in merito alla frequenza, dei ritardi (non più di 20 ritardi complessivi, nel qual caso non potrà essere attribuito il credito massimo della propria banda di oscillazione) e del presente regolamento.

Art. 113

Il consiglio di classe potrà attribuire ad ogni alunno un credito formativo nella misura massima di 1 punto e nella misura minima di 0.20 punti che contribuirà ad elevare il punteggio del credito scolastico ove non sia stato già attribuito il punteggio massimo spettante.

Art. 114

Il consiglio deciderà, a suo giudizio, il punteggio per ogni alunno in base agli attestati pervenuti almeno entro il 15 maggio di ogni anno al docente tutor, che certifichino:

- Conseguimento di esami in lingue straniere;
- Conseguimento di esami presso il Conservatorio di musica;
- Partecipazione costante ad attività sportive agonistiche;
- Partecipazione costante ad attività di volontariato;
- Partecipazione a progetti contemplati nel P.O.F.;
- Partecipazioni a concorsi attinenti al percorso formativo;
- Partecipazioni a seminari e conferenze attinenti il corso di studi;
- Partecipazioni ad attività organizzate autonomamente dagli studenti all'interno dell'Istituto;
- Partecipazioni a corsi di musica, canto, recitazione ed altre attività culturali – artistiche.

Il consiglio di classe potrà accertare l'autenticità di tali attestati facendo riferimento alle associazioni relative o in caso di certificazioni conseguite all'estero, al relativo consolato.

Art. 115

Nell'attribuzione del credito formativo il Consiglio di classe tiene presente la partecipazione attiva del singolo studente alla vita comunitaria della scuola.

Capo IX – Attività Complementari ed integrative

Art. 116

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito formativo. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Art. 117

Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana, culturale e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie.

Art. 118

Tali iniziative sono regolate secondo quanto stabilito dal DPR 567/96 e successive modifiche ed integrazioni

Art.119

Le attività complementari ed integrative sono deliberate dal Consiglio d'Istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica, possono essere proposte dal Comitato studentesco o da associazioni studentesche.

Art. 120

Il comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa. Tale parere è vincolante per l'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'Istituto, e finalizzate alla realizzazione di attività didattiche e integrative (come da DPR 567/96 art. 3 comma 4).

Art. 121

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole da parte degli alunni.

Titolo X – Norme finali e transitorie

Art. 122

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli organi dell'istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente. Per tal ragione ogni classe custodirà nel registro di classe una copia del regolamento vigente.

Art. 123

Qualora sorgano conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento si ricorre all'Organo di Garanzia, disciplinato dagli art. 16 e 17 di questo regolamento, che dirime le controversie. Per i conflitti riguardanti l'applicazione del DPR 24 giugno 1994 n° 249 gli studenti possono ricorrere in via definitiva al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.

Art. 124

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del consiglio d'istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco il quale riconosce al suo interno una Commissione Studentesca per la Revisione del Regolamento disciplinata dal regolamento suo interno, dall'assemblea del personale ATA.

Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Istituto nella sua strutturazione plenaria.

Art. 125

Tutte le modifiche hanno validità immediata ma non retroattiva

Art. 126

Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre all'albo della scuola.

Art. 127

Per l'anno scolastico 2010/2011 in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento, i componenti dell'Organo di Garanzia vengono eletti dal Consiglio d'Istituto tra i membri dello stesso.
